

N^o = 286 = Del Repertorio

Costituzione di Società Anonima Cooperativa
e nomine delle cariche relative del
Consiglio di Amministrazione

Regnando Sua Maestà Umberto
Primo per grazia di Dio e per volontà
della Nazione Re d'Italia.

L'Anno milleottocentotrenta
quattro e questo di quattordici del
mese di Settembre a ore due e mezzo
per la Società, comune di tal nome, e
precisamente nella Sede della Società
per l'educazione del popolo in questo
paese, in una stanza a terreno
ad uso Teatro.

Avanti di me Achille figlio
Francesco Scarlatti, notaio residen-
te in Pescioli, capoluogo di manda-
mento ed iscritto presso il Consiglio
Notarile dei Distretti uniti di Pi-
sa e Volterra ed alla continua e con-
statale presenza dei Signori del Co-
mune Paolo figlio Barnieri, Manello Co-

Primo foglio
Scarlatti notaio a Pescioli

municipale e Luigi Armando di Egyp-
po, possidente, ambedue nati domici-
liati e residenti in Comune di Laiatico
co suddetto, testimonii aventi capaci-
tà giuridica da me Notaro benifri-
no conosciuti si sono costituiti;

L'illmo Signor Gualdo
Gualdi fu Ignazio Argiolo, possidente
e medico, nella di lui qualità di Pre-
sidente della Società per l'educazione
del popolo, stabilita in Laiatico sud-
detto, ed i Signori Eugenio fu Gio-
vanni Gualandi possidente e Segretario
Comunale, Leopoldo fu Sebastiano Bo-
lestri possidente e falegname. Crispa-
no fu Andrea Martellacci possidente
e calzolaro, e Secondo fu Filippo Mar-
retti, Maestro Comunale, quest'ulti-
mi nella loro qualità di componenti
il Consiglio Direttivo della Società
predetta, tutti nati, domiciliati e
residenti in Comune di Laiatico me-
desimo, nonché i Signori Oreste fu
Luigi Marfatti muratore, Lucchel-
li Giuseppe di Francesco agricoltore,

Leonardo di Placido Cerzi calzola-
ro, Francesco fu Antonio Gotti a-
gente di Beni, Stefano Cerzi fu
Caribido falegname, Eugenio Gotti di
Enrico possidente, Cajimiro di Vit-
tore Combellini guardia campestre,
Vittorio Fagni fu Andrea muratore,
Sabatino fu Antonio Combellini ma-
cellaro, Gualandi Cammillo fu Lis-
tò possidente - bottegario, Ottavio fu
Gaspero Gotti calzolaio, Antonio fu
Domenico Cambioni guardia municipa-
le, Geremio fu Antonio Cecchi
giudice conciliatore, Giovanni di
Francesco Rocelli possidente, Otta-
vio Callari fu Jacopo faro, Paolo
Balestri di Luigi falegname, Gualandi
Olinto fu Giuseppe possidente, Au-
sti nati, domiciliati e residenti nel
Comune di Lariatico, Egisto del fu
Nicola Morelli possidente, Giu-
seppe di Luigi Ribechini merciaio,
Giuseppe fu Domenico Borghesi
messo esattoriale, Vittorio di Cossan-
tino Pieri maestro Comensale, Bal-

Leonardo Fogli

Alcibiade Fogli a Puccini

Dottore fu Girolamo Cioffi
possidente, tutti nati nel Comune
di Percioli e domiciliati e residenti in
Comune di Caiatico, Della Pace Curajo
fu Ferdinando bottegario, nato nel Co-
mune di Caprina e domiciliato e residente
nel Comune suddetto, Dottor Cealdo
Pelapri fu Raffaello medico chirurgo
nato a Volterra e domiciliato nel
Comune di Caiatico per ragioni d'imi-
piego, e finalmente il medico si fran-
cesco Cofanelli, nato nella città di
Lucca e domiciliato e residente nel
Comune di Caiatico più volte men-
zionato, tutti Setti Signori
intervenuti, al presente atto a-
veriti il libero esercizio dei diritti
civili e capacità di contrattare,
da me Notaro e dai giudicati
testimoniari istrumentali personal-
mente conosciuti, i quali per l'op-
portuna intelligenza mi hanno
esposto e narrato:

Che il predetto Signor Quel-
fo Quelli nonché i Signori sopra

rammentati nella spiegata loro
qualità e gli altri tutti, a quest'at-
to intervenuti, fuo dal di 19 mag-
gio 1884 rinvenuti in Comitato all'og-
getto di promuovere e dar vita nel
comune di Lariato ad una Società
Anonima Cooperativa di Credito
a responsabilità limitata avente per
scopo l'esercizio del credito agli agri-
colti per mezzo della mutualità e del
risparmio.

Che i componenti il Comita-
to in parola al seguito delle pratiche
fui qui poste ni essere, avendo raccolte il
At delle agioni prefatte dallo Statuto,
considerato la facile riuscita e gl'immen-
si vantaggi che da tale costituzione il
Comune di Lariato e Comuni limitro-
fi verrebbero a riprendere periffendo tut-
tora nel proposito di costituire nel comune
di Lariato suddetto la ideata Società An-
onima Cooperativa di Credito a responsabi-
lità limitata come sopra e detto, a tale
oggetto tutti i Signori sopra ricordati
ed a quest'atto pubblico intervenuti, fanno

Luogo foglio
Alcortato' nato a Peseide

stabilito come promotori, o come meglio
si si voglia, le seguenti condizioni, e fra
le di cui più sotto ne verrà fatta menzione
che debbono servir di base alla Società su
riferita, e volendo che di tutto quanto fo
ra nel corso in buona, valida, autentica e
legal forma quindi e che per il presente
pubblico istrumento a tutti apparisca
e sia mosso come:

In primo luogo: I prenommati Signori
interventisti dichiarano ratificare ed approvare sic
come approvano e ratificano la premessa
narrativa alla quale imprimono virtù ed
efficacia di vera e propria dispositiva a
tutti e per tutti gli effetti di Legge.

In secondo luogo: I Signori interventisti suddet
ti, solennemente dichiarano convergono e sta
biliscono che la costituzione della preindica
ta Società Anonima Cooperativa stabili
ta nel Comune di Vaidico suddetto debba esse
re riformata secondo lo Statuto che qui si
trasferisce che è del seguente tenore e che in que
sto stesso atto si riporta titolo per tit
lo, articolo per articolo come appres
cise:

= Titolo 1° =

- Costituzione, durata e scopo della Società -

- 1.° È istituita in Laisatico secondo le disposizioni del Codice di Commercio una Società Anonima Cooperativa di Credito colla denominazione di Banca Popolare Cooperativa di Laisatico.
- 2.° Essa ha per fine di promuovere la cooperazione, e di procacciare il credito ai propri Soci, col mezzo della mutualità e del risparmio.
- 3.° Avrà la durata di Cinquanta anni dalla data dell'atto costitutivo, con facoltà di prorogarsi.
- 4.° Ha il suo domicilio in Laisatico nella sede del suo Ufficio. Per deliberazione dell'assemblea generale dei Soci, potrà stabilire filiali ed agenzie nel territorio della Provincia e delle Province limitrofe, allo scopo di agevolare l'impianto di altre Banche indipendenti.

= Titolo 2° =

= Patrimonio della Società =

- 1.° Il Patrimonio della Società è costituito:

Levato foglio
Abbatto foglio a Puciole

(a) Dalle azioni sottoscritte dai Soci il va-
lore è di Lire Cinquanta (cinquanta) lire.

(b) Dalla riserva.

(c) Dai fondi speciali che venissero istitui-
ti per operazioni determinate.

6. La Società potrà per l'incremento del-
le proprie operazioni, raccogliere denaro a
prestito, ricevere depositi fruttiferi e in-
fruttiferi sotto la garanzia del patri-
monio sociale.

= Titolo 3° =

= Soci =

7. Chi vuole entrare nella Società de-
ve presentare domanda scritta al Consi-
glio d'amministrazione, dichiarando in
essa di sottoporsi agli obblighi derivanti
dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle
Deliberazioni sociali.

Nei casi di ingresso da una ad altra
perfora, la domanda sarà fatta dall'ere-
de o dal cefionario quando anche egli fosse
già Socio. La domanda di chi non è
ancora Socio deve essere firmata da due
Soci i quali facciano fede dell'atto.

bilita del richiedente.

8.° Le Società Cooperative, di Mutuo Soccorso e i Circoli Morali, possono essere iscritti nella Società coi diritti, e cogli obblighi di ogni altro Socio, ma i loro delegati non sono eleggibili agli uffici sociali.

9.° Non possono essere ammessi alla Società gli interdetti, gli inabilitati, ed i falliti, né a queste persone possono appartenere azioni per trapasso, salvo che per aggiudicazione giudiziarie, ma in tal caso il possessore non avrà altro diritto che di partecipare agli utili sociali.

Le azioni che a dette persone pervennero per causa di successione o di aggiudicazione giudiziarie dovranno essere alienate nei modi preferiti dall'articolo

(1.° paragrafo 2.°

10.° Il Consiglio delibera sull'ammissione delle domande cogli del nuovo Socio, come del Socio che acquista nuove azioni. È libero di negare l'ammissione senza essere tenuto a render conto delle ragioni che lo hanno a ciò determinato.

Revisito foglio

Abbonato dalla Società

nato.

11° Ammettere la domanda, così il nuovo socio come il socio cessionario di azioni devono iscriversi nel libro dei Soci, nelle forme dell'art. 226 del Codice di Commercio.

12° Il nuovo Socio deve:

(a) Versare nel termine di tre mesi, anche a rate di Lire 1000 la somma di ammissione di Lire 1000.

(b) Acquistare almeno una azione.

(c) Rispondere fino alla concorrenza delle azioni da lui sottoscritte, per tutti gli obblighi assunti dalla Società.

13° Il nuovo Socio, o il già Socio che acquisti nuove azioni potrà pagarle a rate mensili di almeno Lire 100 per ogni azione sottoscritta.

14° Il Socio ha diritto:

(a) Di ottenere il credito nei modi e limiti determinati dallo Statuto.

(b) Di votare nell'assemblea purché abbia pagata la somma d'ammissione, e almeno tre rate di Lire 100 ciascuna per ogni azione sottoscritta.

(c) di partecipare al patrimonio e agli utili in proporzione delle proprie azioni valdate.

15.^o Il numero di azioni il Consiglio può concedere non è di cinquanta azioni.

Per quelle che oltre questo numero gli fossero pervenute per successione, o per aggiudicazione giudiziaria non avrà diritto se non alla compartecipazione negli utili sociali, e dovrà provvedere al collocamento delle medesime nel termine di due anni. Ove il socio non adempia a tale obbligo, la Società potrà sospendere il pagamento dei dividendi, ed anche far vendere le azioni, nei modi indicati dall'articolo 40 tenendone il ricavato a disposizione degli interessati.

16.^o Il Consiglio può escludere dalla Società il socio:

(a) Che senza giustificato motivo sia in mora al pagamento di tre rate delle azioni da lui sottoscritte.

(b) Che abbia espressa la Società ad atti giudiziari per ottenere il soddisfa-

15th page
Aboliti tutti i Socii

crimento delle obbligazioni da lui contratte colla medesima.

(c) Che sia stato condannato per reato infamante, e segnatamente per falso, furto o truffa.

(d) Che abbia commesso azioni ricorse, giunte difformevoli dal Consiglio.

Il Socio potrà appellarsi contro tale deliberazione alla più prossima Assemblea Generale.

17° Nei casi indicati dai paragrafi b, c, d, dell'articolo precedente, la Società dovrà rimborsare al Socio, l'importo delle sue azioni valutate secondo l'art. 27.

18° In caso di morte del Socio, la Società potrà obbligare l'erede a vendere nei modi prescritti dall'art. 17 le azioni per lui intestate a meno che l'erede stesso non sia già Socio, o avendo fatta richiesta di essere iscritto come Socio venga accolto a termini dell'art. 10.

19° Se una azione passa per eredità a più persone, la Società non è tenuta ad aprirle e riconoscere il trasferimento, finché non sia da esse designato un unico titolo.

lare, e questo venga ammesso.

20.^o Cessera' pure di far parte della Società il socio che fa' aperta dichiarazione di volere ritirarsi assoggettandosi alle relative preferenzioni di Legge, e salvo l'approvazione del Consiglio.

Al socio che si ritira dalla Società verrà rimborsata la somma da lui pagata in conto di capitale, sulle sue azioni, non quella dovuta al fondo di riserva.

Egli riferisce gli utili e rifaccia parte del capitale per far fronte alle perdite sociali; utili e perdite quali risultano dal bilancio dell'anno in cui egli è uscito.

21.^o Le azioni sono nominative e personali, non possono essere cedute, né sottoposte a pegno o vincolo se non col consenso del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio può accettare anticipazioni sulle azioni, le quali sono vincolate a favore della Società per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso la medesima.

22.^o Ove il socio non soddisfaccia ai pro-

Udiamo foglio
Attestato tutto a Parigi

per obblighi verso la Società potrà, quest'anno far vendere le di lui azioni nei modi indicati dall'art. 40 anche rilasciando un duplicato tutte le volte che non sia passato da lei depositato il relativo certificato.

23.º Il Socio partecipa ai dividendi cominciando dal semestre (computato secondo l'anno solare) successivo a quello in cui abbia compiuto il versamento della sua azione. Ma i pagamenti rateali a norma dell'art. 13 godranno l'interesse massimo corrisposto dalla Banca sui depositi passivi. Tale interesse sarà calcolato in compensazione del debito del socio sul residuo proprio delle sue azioni.

24.º Perfatta la propria azione, soddisfatta la tassa d'immisione e ogni altra spesa relativa, il Socio riceverà un certificato o titolo d'azione designante l'importo della sua partecipazione nel patrimonio sociale.

25.º Al principio di ogni anno il Consiglio determinerà il valore delle nuove azioni sulla base del capitale sottoscritto e del fondo di riserva.

= Titolo 4 =
= Operazioni della Società =

26.° La Società:

- (a) Fa prestiti e conta cambiali, note di lavoro, fatture e mandati di pubblici e amministrazioni.
- (b) Fa prestiti full'anno.
- (c) Fa operazioni di Credito Agrario.
- (d) Accordava sovvenzioni contro pegno di effetti pubblici.
- (e) Apre conti correnti verso malleveria di due o più persone benemerite.
- (f) Riceve depositi di numerario.
- (g) Fa il servizio di Cassa anche per conto di terzi.
- (h) Riceve valori a custodia e in amministrazione.
- (i) Amministra fuori loco il patrimonio delle altre Società Cooperative e di Mutuo Soccorso.

Le operazioni di cui alle lettere a. c. d. e, non potranno compiersi se non con il Soc.

27.° I fondi esuberanti alle suddette opera

Cottaro Foglia
Attestato vero e Fidejussori

zioni ordinarie s'impiegheranno in con-
formità a speciali regolamenti.

(a) Nello sconto di cambiali di Società
cooperative, istituti di credito, persone
o titole notoriamente solvibili quando an-
che non Socis, sempre che si tratti di reca-
piti portanti, almeno due firme e con fa-
scina non superiore a sei mesi.

(b) In fidejussioni, contro pegno di titoli
Provinciali, Comunali ed Industriali,

(c) In anticipazioni sopra o pegno di mer-
ci.

(d) In mutui ipotecari.

(e) In acquisto di terreni provinciali,
o comunali e di valori, garantiti dalle
Province, dai Comuni, dai Comuni e da
altri corpi morali, e di obbligazioni emes-
se dalle Banche Popolari per il servizio
del Credito Agrario.

28° I prestiti, gli sconti, le operazioni
di credito agrario, e le fidejussioni più
piccole avranno la preferenza, ed se la
Società non può soddisfare a tutte
le domande, faranno preferiti i Uscis più
anziani della Banca e coloro che fanno

può riguardare di altre Società Cooperative
né a di Mutuo Soccorso, o farsi in re-
gola coi pagamenti.

29: La Società si interdice le operazioni
aleatorie, e non impiega le somme rice-
vute in deposito in operazioni a lungo
scadenza, né in acquisto di stabili eccetto
che per far fatto un proprio credito, o per
collocare i fusi uffici.

Il Consiglio d'amministrazione quan-
do parabbondino i capitali, avrà facoltà
fentiti i Vincoli di impiegare in a-
cquisto di valori pubblici emessi o ga-
rantiti dallo Stato o di cartelle di cre-
dito fondiario, una somma che in
nessun caso potrà eccedere la metà del
capitale e della riserva.

Il Consiglio d'amministrazione può a)
seconda dei bisogni sociali cedere o vincolare
il portafoglio, acquistare buoni del te-
soro, e tenere somme disponibili pref-
so istituti di credito e casse di risparmio
di notoria solidità.

= A. Prestiti e Sconti:

30: Il Socio che domanda un prestito

Non foglio
Stabilito per il Socio

o uno punto zero:

- (a) Aver versato almeno la metà del l'importo delle azioni sottoscritte.
- (b) Non aver debiti scaduti, né verso la Società, né verso i propri mallevatori per altri prestiti o prestiti ottenuti dalla Società.
- (c) Offrire facendo i casi mallevorie morali e materiali dell'effatto o semplicemente degli obblighi che assume.

31° Si potranno concedere ai soci prestiti fino alla pari della somma versata sulle azioni.

32° I prestiti di cui all'art. 9 antecedente devono farsi in forma cambiarua e avranno la durata non maggiore di sei mesi, il rimborso potrà concedersi anche a rate non minori di un decimo del capitale primitivamente impressato rimborsando volta a volta il titolo con scadenza non maggiore di 3 mesi.

33° Le cambiali di cui si domanda lo scatto dovranno portare almeno due firme nostre e tenere, ed avere una scadenza di non oltre sei mesi dalla data

Sella loro preferenza.

Nel computo delle firme sarà compresa anche quella del socio preferenziale.

34° Le note di lavoro e le fatture saranno dovute portare la liquidazione del committente e la sua dichiarazione che non pagherà se non alla Banca.

=(B) Prestiti sull'Onore =

35° L'assemblea determinerà ogni anno la somma da impiegare in prestiti sull'onore giusta le discipline di speciale regolamento.

=(C) Operazioni di Credito Agrario =

36° La Società potrà:

(a) Fare anticipazioni con pegno di prodotti agrari.

(b) Contare ai proprietari i canoni di affitto, sottraendo nei diritti spettanti ai medesimi verso i conduttori.

(c) Fare anticipazioni ai coltivatori con pegno sulle piante e sui frutti pendenti o raccolti, previa formale rinuncia del proprietario del fondo al suo privilegio in favore della Società.

Devino pagato

Alcatali Voty a Pavia

37.^o Queste operazioni ed i prestiti e gli
scambi fatti agli agricoltori, colle mo-
do ordinarie, potranno avere una
scadenza piu' lunga di quella stabilita
per le altre operazioni.

Ogni anno il Consiglio d'Amministrazione
in accordo coi Sindaci, determinerà
la scadenza massima delle operazioni di
Credito Agrario, e la somma massima
che potrà essere complessivamente impie-
gata in esse.

In nessun caso per altro la scadenza
massima potrà superare l'importo com-
plessivo di metà del capitale e della rife-
ra e di un terzo dei depositi e scadenza
fissa corrispondente.

= (D) Convenzioni contro Pegno =

38.^o La società potrà fare convenzioni
sopra pegno di valori pubblici emessi
o garantiti dallo Stato e di cartelle di
credito fondiario non oltre i quattro-
quinti del loro valore.

39.^o Le convenzioni non dovranno avere
una durata di oltre sei mesi, ma potran-
no essere rinnovate.

40. Se i titoli dati in pegno soffissero una diminuzione di valore non inferiore al 10% che ha ricevuto la fidejussione dovrà rimborsare parte della fidejussione avuta o fornire un supplemento di cauzione.

Se alla scadenza la somma fidejussurata non sia restituita o se in caso di diminuzione di valore il debitore non si presti al rimborso parziale od al supplemento di cauzione, la Società potrà per mezzo di costituzione in mora e per via formale giuridica, far vendere a mezzo di pubblico mediatore o di notaio i valori ricevuti in pegno fino alla somma del suo credito per capitale, interessi e spese. Tali costituzioni dovranno essere anticipatamente consentite dal debitore pignoratizio nella dichiarazione di debito od anche in atto separato. Ma la dichiarazione non è necessaria per le obbligazioni garantite unicamente dalle azioni del Socio.

= (I) Conti Correnti verso l'Amministrazione =

41. La durata massima del conto corrente s'intende stabilita a due anni.

Uscite copiose foglio
Alcune altre uscite in fascio

L'importo complessivo di crediti a
parti non dovrà mai eccedere la quarta
parte del capitale versato e della rifer-
va).

= (F) Depositi di Numerario =

42. I depositi di numerario potranno esse-
re resi mobili coll'uso degli assegni (checks)
o mediante libretti di risparmio nomina-
tivi e al portatore o verso buoni fruttif-
feri a scadenza fissa.

Gli interessi sui depositi di risparmio d'in-
conto corrente alla fine di Dicembre di ogni
anno vanno in aumento del capitale.

Le norme relative alle diverse specie
di depositi faranno disciplinate da una
speciale Regolamento.

= (G) Servizio di Cassa =

43. La Società potrà per conto dei Soci
fare gratuitamente pagamenti ed esazioni
e per conto dei Soci e di terzi, verso il rim-
borso delle spese e della provvigione mer-
cantile l'uso, emettere assegni sulle di-
verse piazze del Regno e ricevere cambia-
li per l'incasso.

L'assemblea dei Soci potrà fare

facoltà al Consiglio di assumere, udito il parere del Sindaco, il servizio di Esattoria in quei Comuni nei quali la Società ha sede od agenzie, e di pagare in tal caso in tempo debito le imposte a carico del fisco che abbia margine sufficiente nel suo conto-corrente e che ne faccia espressa domanda.

Uno speciale regolamento proposto dal Consiglio d'Amministrazione ed approvato dall'Assemblea Generale determinerà le norme e le condizioni di questa operazione.

44° Depositi a custodia ed amministrati =
44° La Società riceve in deposito a custodia titoli di credito, manoscritti ed oggetti preziosi verso una provvigione da determinarsi dal Consiglio.

45° La Società risponde degli oggetti depositati salvo i casi di forza maggiore e non oltre i limiti del valore attribuiti dal depositante agli oggetti stessi.

46° La Società potrà ricevere in amministrazione titoli di credito pagabili nel

Distinguo ad ultimo foglio

H. Martelli 1887 a Firenze

Regno, provvedendo alla esazione degli
interessi e dividendi relativi, ed all'incas-
so dei titoli estratti, e passando le som-
me riprese in conto-corrente a favore
del depositante.

= (I) Operazioni Straordinarie =

47° Le cambiali da formarsi ad una
Società non potranno eccedere mai il
quarto del capitale versato di essa.

Ove però fossero prestatae garanzie
reali, il fido potrà essere accresci-
to di una somma pari a quattro
quinti del valore delle medesime.

48° La somma da impiegarsi in mutui
non potrà mai eccedere il quarto del
capitale sociale, e gli stabili da ipote-
carsi dovranno esser situati nella Pro-
vincia di Pisa, esser liberi da ipoteche ed
avere un valore almeno doppio della somma
da fornirsi.

49° I mutui non potranno eccedere la
durata di dieci (10) anni, e faranno
preferiti quelli a scadenza più breve
e intesi a promuovere opere di pubbli-
ca utilità, o il benessere delle classi la-

voratrici.

50° Le merci e derrate sulle quali potremo farci anticipazioni, faranno determinare dall'assemblea.

= Voto 5°

- Bilancio - Utile e Riserva -

51° Il Bilancio indicherà il capitale sociale realmente esistente, le somme dei versamenti effettuati, in conto delle azioni e di quelli in ritardo e si mostrerà con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti, e le perdite sofferte.

52° Gli utili faranno ripartiti come segue:

Il Settanta per cento ^{per} in proporzione delle azioni da essi possedute.

Il Trenti per cento alla riserva.

Il Dieci per cento a disposizione del Consiglio di amministrazione, per assegnarsi agli impiegati ed erogarsi in premi e sussidi d'istruzione o di previdente beneficenza.

Quella parte che il Consiglio non

credesse di attribuire a questi fini
farà le volute alla riserva, anche
quando questa sia completa a norma
ma dello Statuto.

53° Della quota d'utiles assegnata a
gli impiegati, una parte potrà esse-
re trattenuta per costituire un fonda-
to di previdenza od una cassa di pen-
sioni, con norme da approvare dal
Consiglio.

54° La riserva è costituita:

- (a) Col prelevamento annuo degli
utiles dell'esercizio come dall'art. 52.
- (b) Colle tasse d'ammissione.
- (c) Colla differenza fra il valore no-
minale dell'azione e quello fissato
ogni anno a norma dell'articolo 2° e
pagato dai sottoscrittori di nuove azio-
ni.

(d) Con lucri eventuali.

55° Allora la riserva avrà ragguin-
to la metà del capitale sociale, la
quota di utiles od utile spettante
verrà ripartita fra i soci insieme ai
profitti dell'esercizio.

In caso che la riserva venisse a
diminuire, le parti devolute insiro-
mente la quota degli utili, si cui
spetta l'articolo precedente e cis-
fino a che abbia di nuovo ragguin-
to la metà del capitale Sociale.

= Titolo 6°

Uffici sociali ed Impiegati -

56° Sono funzionari gratuiti della
Società:

- (a) Il Consiglio d'Amministrazione.
- (b) Il Comitato dei Sindaci.
- (c) Il Comitato di Sorveglianza.

Sono funzionari retribuiti, il
Direttore, il Cassiere, coll'occorren-
za numero dell'impiegati subal-
terni.

57° Il Consiglio è composto di
un Presidente, di un vice Presiden-
te e cinque Consiglieri, i quali
scurano nell'ufficio per un trien-
nio. Sono rieleggibili.

Il Consiglio si rinnova ogni

anno per un terzo nel modo seguente: Due Consiglieri estratti a sorte per il primo anno, Due Consiglieri estratti a sorte per il secondo, un Consigliere ed il Vice Presidente nel terzo, dopo di che si procede per anzianità.

58° Il Presidente resta in carica per un anno e si rieleggibile.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall'assemblea dei Soci con votazione separata.

Funzione del Segretario uno dei Consiglieri, quando il Segretario non si scelga fuori del Consiglio.

59° In caso di vacanza di un posto d'amministratore, gli altri amministratori uniti ai Sindaci procedono a surrogare il mancante fino alla convocazione dell'assemblea generale, deliberando colla presenza dei due terzi ed a maggioranza assoluta di voti.

60° Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite.

Essi sono esonerati dall'obbligo di prestar cauzione, e non contraggono per effetto della loro gestione, alcuna responsabilità che quella determinata dal Codice di Commercio.

61° Il Presidente, ed il Vice Presidente quando funzionano da Presidente non possono contrarre obbligazioni personali di debito verso la Società.

62° Il Consiglio d'amministrazione si riunisce ordinariamente ogni quindici giorni, e le sue adunanze si ritengono legali quando vi interverrà la metà dei membri, che lo compongono.

63° Le votazioni sono palese o segrete.

Quest'ultimo modo dovrà sempre adottarsi quando fosse domanda, se anche da uno solo dei Consigliere, o Sindaci, oppure si trattasse di persone o d'affari in cui taluno dei componenti il Consiglio abbia un interesse diretto od in-

Diretto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Al parità di voti nelle razioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità vale la perdita del partito.

64^o Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente, e in assenza od impedimento dal Vice Presidente.

Manca anche quest'ultimo ma il Presidente può delegare a rappresentarlo, uno fra i Consiglieri.

65^o Il Consiglio d'amministrazione tiene:

(a) Stanca le spese d'amministrazione.

(b) Formula i Bilanci proponendo il relativo riparto degli utili.

(c) Stabilisce e modifica la misura degli interessi, attivi e passivi, e delle provvigioni.

(d) Formula i Regolamenti.

(e) Esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che per il presente Statuto non siano espressamente riservati all'assemblea o ad altro organo amministrativo.

Il Consiglio potrà per la trattazione e definizione di speciali affari e per l'esercizio di determinate incombenze delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, o degli insigniti della Società.

66° = Gli atti del Consiglio sono firmati dal Presidente o da chi lo rappresenta e dal Segretario.

67° = L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio in quanto non venga delegata ad uno od a parecchi dei suoi membri resta affidata al Direttore.

Secondo le norme del Regolamento l'opera del Direttore sarà sorvegliata da un consigliere delegato per turno ad assisterlo nelle diverse mansioni a lui affidate.

=(B) Comitato dei Sindaci =

68° = I Sindaci sono Cinque; di cui

tre effettivi, e due supplenti, scelti
a tutti i gradi e Locis.

Le loro funzioni sono gratuite.

69° I Sindaci vegliano alla stretta osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle Deliberazioni sociali ed adempiono a tutti gli uffici loro affidati, sal. l'art. 184 del Codice di Commercio.

Essi possono avvicinarsi per tutto settimanalmente colle norme stabilite dal Regolamento. Non sono eleggibili e decadono dall'ufficio di Sindaci i parenti e gli affini degli amministratori fino al quarto grado di consanguineità ed affinità.

= (c) Comitato di Escorto =

70° Il Comitato di Escorto si compone del Consiglio d'Amministrazione e di quattro soci nominati a scelte segrete dall'Assemblea, i quali durano in carica due anni; sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.

L'Assemblea potrà anche deferire la nomina ad una commissione di dieci membri eletti a maggioranza assoluta.

71° I membri del Comitato di fondo esercitano secondo l'elenco formato dal Presidente, a due per settimana in ferie a due Consiglieri d'amministrazione le funzioni di Commissione di fondo. La Commissione è presieduta da uno dei Consiglieri d'amministrazione.

72° Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, in caso di parità di voti la domanda s'intende respinta.

I membri della Commissione non potranno presentarsi cambiali allo fondo nella settimana in cui sono di turno, e dovranno astenersi dal voto negli affari in cui abbiano interesse diretto od indiretto.

73° Le votazioni possono essere palese o segrete, sulle proposte d'affari presentate da membri del Consiglio d'amministrazione, o del Comitato di fondo la votazione dovrà sempre aver luogo a scrutinio segreto e le domande medesime non s'intenderanno ammesse se non quando siano approvate con 3 voti almeno.

74° Ripudio prefitto può esser concesso, ne.

alcuna cambiale fondata per non essere
approvazione della Commissione di fatto.

Il Direttore e gli altri impiegati han-
no obbligo di dare tutte le informazioni
chieste dalla Commissione di fatto.

75° L'Amministrazione non è tenuta a dare
spiegazione del rifiuto apposto a chi ha
chiesto il credito, né può venir fatta in
semplicità nell'assemblea generale sui mo-
tivi del rifiuto stesso; può solamente il
focio a cui venga negato il credito da
lui richiesto reclamare al Consiglio d'am-
ministrazione il quale risolverà senti-
to il Direttore.

(D) = Direttore ed Impiegati =

76° Per la nomina o la revoca del Di-
rettore occorre che siano presenti, alla
seduta almeno tre quarti dei Consiglieri,
e che la deliberazione sia presa alla mag-
gioranza di almeno tre quarti dei presenti.

77° Il Direttore fatto l'immediata pre-
veglianza e dipendenza del Consiglio e a nor-
ma di speciale regolamento rappresenta
la Società in confronto ai terzi ed in giu-
dizio, firma la corrispondenza, i giri

cambiaris, e gli altri atti e documenti, fiscali, farne gli impieghi, e la contabilità, provvede alla pubblicazione delle finanze mensili, interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio e delle Commissioni di Porto e di Castellazzo, e compie tutti gli atti per quali gli sia stata data facoltà con deliberazione del Consiglio.

78° Il Carriere deve tenere in giornata ed in piena evidenza i libri dell'entrata ed uscita, prestandosi alle verifiche e fornendo gli chiarimenti richiesti dal Consiglio di turno, dai Sindaci, e dal Direttore.

79° Il Direttore ed il Carriere devono prestare cauzione nella misura determinata dal Consiglio d'amministrazione.

80° In caso d'impedimento, d'assenza o d'irremozione del Direttore o del Carriere, ne fa le veci un membro del Consiglio, a meno che il Consiglio stesso non stabilisca di affidare le mansioni di Direttore, o di Carriere ad altra persona, determinandone i poteri, e la responsabilità, a norma delle circoscrizioni.

81° Gli impiegati dipendono dal Consiglio d'amministrazione, il quale li nomina, sospende e revoca colle norme e nei casi stabiliti dal Regolamento.

82° Gli impiegati debbono all'atto della loro nomina riferirsi come soci della Banca e versare l'intera somma delle azioni da essi sottoscritte. Gli impiegati non possono contrarre personali obbligazioni di debito verso la Società.

= Titolo 7° =

= Assemblee Generali =

83° Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite esse rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutti gli affari loro attribuiti dal presente Statuto.

84° L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno non oltre la prima metà di marzo, e in essa:

(a) Sarà presentato per l'approvazione il resoconto e il bilancio dell'anno precedente.

(b) Si procederà a nominare coloro

che devono rivestire gli uffici sociali
per l'anno in corso.

(c) Si tratteranno tutti gli altri
oggetti attribuiti all'assemblea che per
deliberazione del Consiglio o dietro doman-
da del Comitato dei Sindaci o di almeno
quattro soci, fossero portati all'ordine del
giorno.

La domanda dei soci sovra' essere
fatta per iscritto al Consiglio non più
tardi della prima metà di gennaio.

85° Potranno convocarsi assemblee straor-
dinarie quando il Consiglio lo creda ne-
cessario o ne sia fatta richiesta dal Co-
mitato dei Sindaci o da dieci soci, op-
pure dal decimo dei soci, se questi son-
meno di cento.

86° Il Consiglio convocherà le assem-
blee con avvisi da pubblicarsi nel
foglio degli annunci giudiziari della Pro-
vincia e per affissi, almeno quindici
giorni prima, e in quegli altri mo-
di che verranno determinati dal Con-
siglio.

Nello stesso foglio si pubblicheranno

anche gli altri atti sociali.

Nell'ordine si indicheranno gli oggetti posti all'ordine del giorno e la data dell'eventuale facenda convocazione.

87.^o L'assemblea è validamente costituita quando vi interverrà almeno un quinto dei Soci.

Se non si raggiunga questo numero l'assemblea sarà convocata nel settimo giorno successivo, e allora si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e potrà deliberare legalmente su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione.

88.^o Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; nel caso di parità si vota la proposta si intende respinta. Trattandosi di persone o quando lo stesso soci lo richiedano si procede a scrutinio segreto.

Gli amministratori non possono dare voto nell'approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

89.^o La Presidenza delle assemblee è affidata

al Presidente del Consiglio fatto (e l'assemblea con apposita deliberazione) ha potersi prendere anche a voto palese degli atti ufficiali od altro facis.

Trattandosi dell'approvazione dei bilanci o di deliberazioni relative alla responsabilità degli amministratori, l'assemblea potrà delegare l'ufficio di Presidente ad altro facis.

In assenza del Presidente ne fa' le veci il Vice Presidente e in mancanza di questo un Consigliere delegato dal Consiglio.

Il Presidente nomina il Segretario e gli scrutatori dell'assemblea fra i Soci.

90°: Dove in una tornata non sia stato esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea si proroga non oltre il festivo giorno successivo mediante dichiarazione fatta dal Presidente all'adunanza senza voto di altra pubblicazione.

Nelle adunanze di continuazione si potrà validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti, sempre che si tratti di oggetti indicati nell'ordine del giorno già pubblicato.

= Titolo 8° =

= Dell'ammortizzazione dei titoli smarriti =

- 91° Nei casi di smarrimento, furto, o distruzione di certificati, di azioni, di polizze di deposito di titoli, di libretti di conto corrente o di risparmio nominativi, di mandati di pagamento, di ricevute, o di altri recapiti intestati potranno essere emessi duplicati nei modi e colle cautele descritte qui appresso:
- 92° Chi denuncia la perdita di un titolo e ne chiede il duplicato dovrà dar ragguaglio minuto e preciso del titolo perduto.
- 93° Il Consiglio d'ammortizzazione, dietro tali domande sospenderà per un termine da fissarsi volta per volta il pagamento o la restituzione dei valori rappresentati dal titolo smarrito.
- 94° Dopo corso il termine stabilito senza che siano state notificate opposizioni di terzi e quando siano le medesime state rimosse da sentenza, o siano notificate atto di recessi dell'opposizione, il Consiglio

dichiarerà annullati i titoli firmati
e purogherà ai medesimi un duplicato
so.

95° Il Consiglio potrà esonerare il ri-
chiedente dalle formalità degli articoli
precedenti, concedendo il duplicato verso
cauzione personale o reale.

= Titolo 9° =

= Dello scioglimento della Società =

96° La Società potrà sciogliersi, anche
prima del termine prefisso, quando si
verificasse la perdita di almeno la me-
tà del capitale versato al tempo dell'ul-
timo bilancio, oppure quando lo scio-
glimento fosse votato alla maggioran-
za di almeno tre quarti dei presenti,
in una assemblea convocata espressamente
a tal fine, e nella quale
sia intervenuto almeno un terzo
dei Soci.

In caso di scioglimento l'assem-
blea determinerà le norme della li-
quidazione e nominerà i liquidatori
ed.

Il riparto della somma ricavata dalla liquidazione avrà luogo fra i Soci, in ragione della compartecipazione nel patrimonio sociale.

= Titolo 10° =

= Disposizioni diverse =

97° L'assemblea potrà fare modificazioni, ed aggiunte al presente Statuto ove queste vengano approvate dal numero di Soci, e colla maggioranza stabilita per i casi di scioglimento della Società.

Se a questa assemblea non intervenisse il terzo dei Soci, ne avrà luogo quindici giorni dopo una seconda, che delibererà validamente qualunque sia il numero degli intervenuti, alla maggioranza di tre quarti dei presenti.

98° La Società è costituita da sei Soci che hanno già sottoscritto le prime Cento azioni, e dagli altri che anderanno probabilmente ad acqui-

ffarne).

Comincerà a funzionare quando il capitale versato raggiungerà Lire Mille.

99° Nella prima adunanza di costituzione saranno nominate tutte le cariche onde provveduto a che sia resa esecutoria la costituzione legale della Società.

Per la durata di tutti gli uffici s'intenderà dal Primo Gennaio mil. lottocentotantacinque.

100° Per tutto quello e quanto non è stato regolamentato col presente Statuto, s'intende di riferirsi alle disposizioni del Codice di Commercio in quella parte che riguarda le Società Anonime, e più specialmente le Società Anonime Cooperative alle quali appartiene la Banca Popolare Cooperativa di Caiatico =

Dopo di che i Signori intervenuti, volendo procedere alle cariche relative come in principio ne è stata fatta menzione

me a' uno ad uno e in apposita urna
alla presenza di me Moscaro e dei sindaci
cattolici testimoni hanno depositato la
schede relative per la nomina del pri-
mo Consiglio d'Amministrazione e dei
Sindaci.

Proceduto allo spoglio delle schede
resultano eletti:

= Per il Consiglio d'Amministrazione =

Il Presidente il Sig. Luigi Coppaccioli voti (diciannove) 19
Vice Presidente il Sig. Prof. Gaetano Palafri .. (ventidue) 22
Consigliere il Sig. Cno. Geremia Cecchi .. (ventotto) 28
Consigliere il Sig. Antonio Cambionis .. (venticinque) 25
Consigliere il Sig. Barfatti Oreste .. (venticinque) 25
Consigliere il Sig. Cofanelli Domenico .. (ventidue) 22
Consigliere il Sig. Eralandi Plinio .. (..) 20

= Il Comitato dei Sindaci =

Sindaco effettivo il Sig. Morelli Egiato voti (venticinque) 25
Sindaco eff. il Sig. Pieri Roberto .. (ventiquattro) 24
Sindaco eff. il Sig. Pacelli Giovanni (venti) 20
Sindaco supplente il Sig. Tombellini Sabatino (ventiquattro) 24
Sindaco suppl. il Sig. Della Ciaia Curzio (diciannove) 19

Per l'Amministrazione presenti Palafri, Prof.

Ubaldo, Cambioni Antonio, Cecchi Carlo,
Geremia, Guarnati Olinto, Gofanelli, Domenico,
Barfotti Oreste, Morelli Egipto, Rocelli Gi-
vanni, Pieri Vittorio, Cambellini Gabatino, Della
Pace Curzio, dichiarano accettare la loro
nomina per tutti i conseguenti effetti di
Legge, ed assumono di partecipare al Sig.
Luigi Corpaccioli, la nomina a Presidente
del Consiglio d'Amministrazione non essendo
egli presente all'atto medesimo.

Da me Notario si dichiara che il
Signor Corpaccioli è dimissionario da me con-
fermato.

Fatto e da me ricevuto il presente
contratto di costituzione di Società Anoni-
ma Cooperativa l'anno, mese, giorno, e lo-
ra che sopra, scritto per intero da perso-
na di mia fiducia in numero Studia
Fogli di carta libera ed in pagine Num-
ro Quarantadue intiere comprese le
firme ed è stato sottoscritto da tutti
i Signori intervenuti, dai testimoni
e da me Notario, non solo in margine
quanto in calce a forma di Legge da
Leopoldo Paladini, Gelfo Gelfi, Eugenio

Gualandi, Gustavo Martellacci, e Mazzetti
e Secondo e i delegati degli interverenti
stessi nonché dei settuionis e da me Nota-
ro.

Prima delle sette sottoscrizioni e firmate
marginarie e stata da me Notaio fatta
integrale lettura dell'atto presente a
le parti interverenti e settuionis, e da me
sette parti principali interpellate hanno
dichiarato essere l'atto stesso conforme alla
loro volonta.

Il presente atto contiene tre particelle
letta ed approvata.

C^o Notaio Gualandi - C^o Eugenio
Gualandi, C^o Leopoldo Balestini, C^o Gustavo
Martellacci - C^o Secondo Mazzetti - C^o Mazzetti
Prete, - C^o Lucchelli Giuseppe - C^o Berzi
Leonardo - C^o Francesco Gatti - C^o Stefano
Berzi - C^o Eugenio Gatti - C^o Casimiro
Bombellini - C^o Sappi Vittorio - C^o Sabatino
Bombellini - C^o Camillo Gualandi - C^o Gualandi
Ottavio - C^o Antonio Carubionis - C^o Car-
Jeremia Cecchi - C^o Giovanni Moelli
- C^o Ottavio Corbelli - C^o Carlo Balestini
C^o Gualandi Sisto - C^o Egidio Moelli

C^a Giuseppe Nibechini - C^a Giuseppe
Borgheri - C^a Vittorio Pieri, - C^a Baldassarre
Cilosti - C^a Nella Pace Curzio - C^a Volz Cebal
Lo Pulaffri - C^a Cofanelli; Romario, Leopoldo Rocelli -
C^a Paolo Del Canna sefessione -
C^a Cerri Armando sefessione -
C^a Achille Scarlatti notaro a Pescioli;

Registrato a Lari il 24 Settembre 1884
al Reg: 21 Atti Pubblici fog. 148 N° 281
gratis per legge da Quintotti.

a questo f. adde - posta nella piazza del Popolo =

La presente copia scritta per intero
da persona di mia fiducia contenente
una sola pagella approvata, in nume-
ro dodici fogli di carta libera dei qua-
li ne sono occupate somero quarantaset-
te pagine firmate; detti fogli al margine
da me notaro, spedita in conformità Distinto
del suo originale e rubricata al Presidente Quoraro £ 5,00
della Banca Anonima Cooperativa di Lari (Lari) - - " " 33
ficio per gli usi tutti di ragione; questo scritto - " 10,71
di 26 del mese di Settembre 1884. Totale £ 16,08
Achille Scarlatti Notaro a Pescioli _____ Achille Scarlatti Notaro

